

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/07/2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE “V. GREGORI” DI COPPARO, VIA GARIBALDI 108. PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2022.

Approvato con atto C.C. n. 72 del 27/07/2017

L’anno duemiladiciassette, addì del mese di, nella Residenza Comunale;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- il Comune di Copparo con sede in Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE), C.F. e P.I. 00053930384 rappresentato da Guglielmini Sergio in qualità di Responsabile Settore Sport, nato a Copparo il 16.07.1969, C.F. GGSRG69L16C980D (Concedente);

e

- la Società/Associazione/Ente di promozione sportiva _____ di _____ con sede in Via _____, C.F./P.I. _____, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in Via _____, C.F. _____ (Concessionario);

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/07/2017, esecutiva, si stabiliva di affidare a terzi la gestione dell’impianto sportivo denominato PALESTRA COMUNALE V. GREGORI sita in Copparo, via Garibaldi, 108 e dotata di spogliatoio, docce e servizi igienici;
- con determinazione n. ____ del _____ il Responsabile del Settore Sport, esperita la relativa procedura di gara, approvava il verbale del _____ relativo alla selezione del soggetto gestore dal quale risulta aggiudicatario il Concessionario suindicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il Comune concede a _____ la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato PALESTRA COMUNALE “V. GREGORI” sita in Copparo, via Garibaldi, 108, meglio identificata a catasto nella particella n. ____ (porzione), foglio n. ____, del Comune censuario di Copparo, che è costituito dall’immobile e dalle strutture descritte nella planimetria allegata e nel verbale di consistenza che sarà redatto in contraddittorio.
2. Tale impianto e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna e ne diventa custode per il tempo di utilizzo.
3. Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati.

ARTICOLO 2 - Gestione del servizio e funzioni del Responsabile comunale addetto al controllo dell’impianto sportivo

1. La gestione dell'impianto è affidata al Concessionario che provvederà al perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive proprie della struttura pubblica nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia.
2. La gestione dell'impianto e dei servizi è soggetta al controllo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma restando la competenza degli organi scolastici per l'utilizzo durante le attività scolastiche.
3. Tale Ufficio provvede alle ispezioni dell'impianto sportivo per verificare che sia disposto ed organizzato un regolare uso dello stesso e delle sue attrezzature. Provvede, inoltre, a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo e gestionale-amministrativo.
4. E' fatto obbligo al Concessionario, ed al suo personale, di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 3 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/09/2017 per terminare il 31/08/2022 ed è, eventualmente, prorogabile per massimo pari periodo previa determinazione del Responsabile del Settore Sport che, valutato l'interesse pubblico, intenda esercitare tale facoltà contrattuale.

ARTICOLO 4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna ad eseguire, a proprie cure e spese, e sotto la propria responsabilità, la regolare gestione, custodia e conservazione dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti alle seguenti condizioni:

- a) le spese di sistematica pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria dell'impianto;
- b) le spese del personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dello stesso sono anch'esse a carico del Concessionario che ha, altresì, l'obbligo di mantenere personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi. Il concessionario ha, altresì, l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il personale incaricato dal Concessionario della manutenzione e custodia dovrà attenersi alle disposizioni e direttive dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c) il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo la normative vigente;
- d) la vigilanza durante le manifestazioni ed attività sportive da esso organizzate sia all'interno che all'esterno della struttura scolastica.

Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al concedente entro il 30 giugno di ogni anno di gestione relazione dettagliata dell'attività svolta all'interno della struttura sportiva così come informazioni relative alle possibilità attività che potranno svilupparsi nella successiva stagione sportiva.

ARTICOLO 5 - Obblighi del Concedente

Sono a carico del Concedente:

- a) gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari sull'impianto e che dovranno essere comunicati, per iscritto, dal Concessionario all'Amministrazione comunale, che vi provvederà per il tramite dell'Ufficio Tecnico comunale. L'amministrazione potrà

autorizzare il Concessionario, con apposito atto, all'esecuzione dei lavori straordinari con scomputo della spesa sulle somme a credito del Concedente;

b) le spese relative alle utenze centralizzate (gas metano, energia elettrica, acqua);

ARTICOLO 6 - Uso e gestione degli impianti

1. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive di qualsiasi livello purché compatibili con la struttura. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, devono essere autorizzate preventivamente da parte del Concedente.
2. Compatibilmente con il programma delle attività del Concessionario, la palestra potrà essere utilizzata dal Comune, ed eventualmente da soggetti patrocinati e dalle scuole per iniziative occasionali o attività compatibili con la destinazione dell'impianto. Tali attività saranno comunicate al Concessionario con un preavviso non inferiore ai 30 gg. L'uso dell'impianto sportivo da parte del Concedente e delle scuole, sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, si intende a titolo gratuito. Il Concessionario si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per tali attività.
3. Il Concessionario, salvo che non contrasti con la propria programmazione, si impegna a consentire l'accesso e l'uso degli impianti ad altre Società Sportive, Enti di promozione sportiva, o altri soggetti, previo pagamento delle tariffe previste al successivo **art. 8**.

ARTICOLO 7 - Responsabilità per danni agli impianti e verso terzi

1. Il Concessionario ha la custodia e la responsabilità dell'impianto ed è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale con l'obbligo di risarcire il Concedente di ogni eventuale danno prodotto da terzi, durante il periodo di utilizzo, salvo naturalmente rivalersi nei confronti degli stessi. Il Concessionario risponde per danni alle cose o persone che possano derivare a seguito dell'uso dell'impianto, delle attrezzature e dei mezzi oggetto della presente convenzione. Il Concessionario non risponde per atti di vandalismo o, comunque, per danni posti in essere da soggetti estranei, purché assicurati la regolare chiusura dell'impianto stesso. In ogni caso il Concessionario, limitatamente al periodo di utilizzo ottenuto in concessione, esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso dei locali e delle attrezzature.
2. Il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa di copertura al riguardo, pagando il relativo premio e ne ha esibito dimostrazione al Concedente. La polizza copre i danni derivanti alle strutture ed ai luoghi del Comune, alle persone e cose di terzi e dovrà avere un massimale minimo di €. 3.000.000,00 per sinistro: € 2.000.000,000 per persona ed € 1.000.000,00 per danneggiamenti a cose.

ARTICOLO 8 - Tariffe

1. Le tariffe d'uso che il Concessionario applicherà ai sensi dell'**art. 6**, comma 3, agli Enti, Società e soggetti diversi dal Concessionario, dovranno essere preventivamente approvate dal Concedente con proprio apposito atto deliberativo.

ARTICOLO 9 - Canone

1. Il Concessionario dell'impianto corrisponderà al Comune la somma di € _____ (importo da definire in sede di gara con base d'asta al rialzo € 2.750,00 IVA compresa) a titolo di canone per la concessione dell'utilizzo dell'impianto e a copertura della quota parte dei consumi di luce, gas e acqua derivanti dal funzionamento dell'impianto.
2. Tale canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente convenzione.

3. Il canone di concessione sarà soggetto annualmente ad aggiornamento in base agli indici di aumento Istat. L'indice Istat negativo sarà considerato zero.

ARTICOLO 10- Risoluzione della convenzione e violazione delle norme contrattuali

1. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni al Concessionario assegnando un termine per le eventuali deduzioni.
2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte il Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al Concessionario il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile. La risoluzione della convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione del canone di cui al precedente **art. 9**.
3. Fuori dal caso sopra citato, le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone preavviso nei 3 mesi precedenti la scadenza della stagione agonistica (normalmente 30 giugno di ogni anno).

ARTICOLO 11 - Pubblicità

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti comprese quelle inerenti il pagamento dell'imposte previste ed evitando tassativamente la pubblicizzazione di alcolici e articoli per fumatori.

ARTICOLO 12 - Referente

1. Il Concessionario dovrà nominare e comunicare al Comune di Copparo ed all'Istituto Scolastico Comprensivo il nominativo di un referente unico a cui far riferimento nel periodo di durata della presente convenzione, per la verifica delle condizioni dell'impianto in concessione.
2. Alla stipula ed al termine della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, d'intesa con il referente, effettueranno un sopralluogo per la stesura del verbale di consegna e verifica dello stato di consistenza dell'impianto.

ARTICOLO 13 - Controversie

1. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile del giudice ordinario. Foro competente è il Foro di Ferrara.

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico della Società concessionaria.

ARTICOLO 15 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Concedente,

COMUNE DI COPPARO

Sergio Guglielmini – Responsabile del Settore Sport _____

Per il Concessionario
